

DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTEAREA QUALITÀ DELL' ARIA E AGENTI FISICI
LA RESPONSABILE
KATIA RAFFAELLITIPO ANNO NUMERO
REG.
DELAl Dirigente Responsabile
Area Territorio, Città, Paesaggio
Marcello Capucci
sede**Oggetto: PUG comune di Alta Val Tidone (PC) - contributo alla consultazione preliminare**

In riferimento alla documentazione analizzata, si fornisce il seguente contributo:

QUALITA' DELL'ARIA - PAIR 2030

Ai fini della tutela e risanamento della qualità dell'aria è necessario che nella strategia si tenga conto delle previsioni e degli obiettivi posti dal nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 e pubblicato sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024, data di sua entrata in vigore.

È necessario precisare, ai fini dell'applicazione del PAIR 2030, in che area ricade il Comune oggetto del PUG: nel presente caso specifico si evidenzia che il comune di Alta Val Tidone per la zonizzazione del PAIR ricade in zona **APPENNINO**.

Ai sensi della normativa sulla qualità dell'aria (D. Lgs. 155/2010) il territorio regionale è suddiviso in quattro zone: Pianura est, Pianura ovest, Agglomerato di Bologna e Appennino. In particolare, le zone di pianura e l'agglomerato sono interessati da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria mentre nella zona Appennino tali valori sono rispettati.

Nella strategia deve essere evidenziato che, anche se i valori limite in Appennino sono rispettati, è necessario adottare le misure necessarie per mantenere il buon livello di qualità dell'aria.

I comuni sono pertanto tenuti a dare attuazione alle prescrizioni e agli indirizzi del PAIR 2030, ai sensi delle seguenti norme:

Art 7 "Efficacia delle disposizioni di piano", comma 2 "Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel Presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

Viale della Fiera 8 tel 051.527.6980 -
40127 Bologna 051.527.6041
fax 051.527.6874Email: ambpiani@regione.emilia-romagna.it
PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.”

Art. 9 “Strumenti attuativi del Piano”, comma 1 “All’attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati, che dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi:

a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;

.....

g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 155/2010.”

Si richiamano le principali misure che ai sensi del PAIR 2030 devono trovare attuazione anche in Appennino attraverso i pertinenti provvedimenti comunali:

- misure di risparmio energetico e per il contenimento delle emissioni: obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di raffrescamento e riscaldamento (articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione);
- regolamentazione dell'utilizzo degli impianti a biomassa per riscaldamento ad uso civile: divieto di installare su tutto il territorio regionale nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore a “5 stelle”. ed obbligo nei generatori di calore a pellet con potenza termica inferiore a 35 kW, di utilizzo di pellet certificato (articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione);
- misure di efficientamento dell'illuminazione pubblica: promozione della messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica installati prima del 2003 per raggiungere la conformità normativa del 100% al 2030 (articolo 24 delle Norme Tecniche di attuazione)
- misure per l'utilizzo di combustibili: divieto di utilizzo di olio combustibile negli impianti termici di cui al Titolo I Parte V del DLgs.152/06 se tecnicamente possibile e non comporta costi sproporzionati (articolo 26 delle Norme Tecniche di attuazione).

Per il dettaglio degli indirizzi e prescrizioni del nuovo PAIR 2030 a cui dare attuazione, si rimanda alla documentazione completa approvata, scaricabile dal link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair-2030> ed in particolare alle Norme tecniche di attuazione.

RISCHIO INDUSTRIALE

Nel comune di Alta Val Tidone non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, né il comune risulta interessato da aree di danno di stabilimento ubicati in comuni limitrofi.



INQUINAMENTO LUMINOSO

Nel comune di Alta Val Tidone è ubicato l'Osservatorio "GRUPPO ASTROFILI DI PIACENZA" (assegnato con determinazione rape 9859 del 10/8/2017) e pertanto tutto il comune è *Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso* come del resto le Aree naturali protette, i Siti della Rete Natura2000 ed i corridoi ecologici eventualmente presenti ai sensi della 19/2003 Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico e della sua terza direttiva applicativa (DGR 1732/2015). Pertanto, si chiede di riportare tale tutela nelle Schede/Tavole dei vincoli di Piano.

Dai dati in possesso di questa Amministrazione relativi alla raccolta annuale dei dati del Questionario sulla pubblica illuminazione ai sensi dell'articolo 14 della DGR 1732/2015, risulta che il comune (e neanche i tre comuni costituenti prima della fusione) hanno mai trasmesso i dati (che attualmente vengono caricati direttamente dai comuni nel "Portale Illuminazione Pubblica") e pertanto non si è a conoscenza della eventuale dotazione del *Piano della Luce* (documento di predisposizione obbligatoria). Pertanto, si propone al comune, in considerazione della particolare situazione di crisi energetica, di valutare la predisposizione di detto piano, e di inserire strategie ed azioni volte al risparmio energetico oggi più che mai da pianificare e monitorare con attenzione per le ovvie ricadute ambientali e di erogazione dei servizi.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Si ritiene opportuno inserire, all'interno del punto 8.1.5 del **Quadro Conoscitivo**, la Delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica.

Dall'analisi del clima acustico emergono diverse situazioni di criticità dovute a salti maggiori di una classe tra aree adiacenti. Tali potenziali criticità emergenti dall'analisi di **Valsat**, come la presenza di aree produttive adiacenti ad ambiti residenziali e la presenza di un edificio scolastico adiacente al tracciato di viabilità principale SP 412R, dovrebbero trovare riscontro sotto forma di obiettivi ed azioni mitigative all'interno della **Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale**.

Si rammenta che, qualora i comuni non riescano a rispettare il divieto previsto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 15/2001 (non superare tra aree contigue una differenza di 5dbA) questi devono dotarsi di un Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata Legge.



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Si chiede, per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad altra frequenza (RF), di riportare nella **Tavola dei Vincoli** e rispettiva **Scheda dei Vincoli**, gli impianti per la telefonia mobile o cellulare, adesso visibili nell'elaborato **QC 2 N/S**.

Inoltre, per quanto riguarda gli impianti per la telefonia mobile o cellulare, si consiglia di includere le aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento degli impianti come previsto all'art. 4 del PLERT, così pure le aree di attenzione per la localizzazione a condizioni come previsto all'art. 5 del PLERT.

Md/MD

La Responsabile
Katia Raffaelli
(firmato digitalmente)